



COMUNE DI CASTANA
Provincia di Pavia
Telef. 0385/ 82006
FAX 0385 82023
comune.castana@tin.it

Istituzione sportello comunale per il sostegno al GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE 2013

ART. 1

SPORTELLO 2013

1. Vista la delibera G.C. n. 37 del 31.07.2013
E' istituito lo "SPORTELLO COMUNALE per il sostegno al "grave disagio economico e morosità incolpevole 2013", al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2013 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti.
2. Le risorse per il presente bando sono quelle messe a disposizione per tutto il territorio lombardo in misura pari a € 13.000.000,00. dalla Regione, Direzione Generale Casa, coerentemente alle disposizioni della d.g.r. 365 del 4.7.2013. e del Comune che concorre con proprie risorse.
La ripartizione delle risorse avverrà in relazione alle domande ammissibili che verranno presentate.

3. Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico

- 3.1 Possono richiedere il contributo:
 - a) i conduttori che nell'anno 2013 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
 - b) i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.
- 3.2 I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza

almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

c) Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

3.3 La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

3.4 Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

3.5 I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

3.6 I beneficiari ammissibili sono riconducibili alle due seguenti tipologie:

a): Conduttori con un ISEE-fsa non superiore € 4.131,66= determinato ai sensi del successivo art.5;

b): Conduttori con un ISEE -fsa fino a € 8.263,31= determinato dalla concorrenza dei redditi di cui al successivo art.5 e dai redditi di due pensioni al minimo (ed equivalenti) certificabili. I titolari delle due pensioni devono far parte dello stesso nucleo familiare.

4. Soggetti beneficiari indigenti in situazione di morosità incolpevole

4.1 Possono richiedere il contributo coloro che si trovano in situazione di morosità incolpevole per il concorso delle seguenti condizioni:

a) mancato pagamento di almeno 3 mensilità del canone alla data di presentazione della domanda;

b) ISEE-fsa 2013 calcolato sui redditi al 31.12.2012, pari o inferiore al canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato, con un canone annuo di valore non superiore a € 6.000,00=;

c) contratto di locazione, efficace e registrato, stipulato per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);

4.2 I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:

a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;

b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

4.3 La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

4.4 Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

4.5 I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

4.6 Il contributo per la “ morosità incolpevole” viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione di mancato pagamento di almeno 3 mensilità del canone, di non aumentare il canone di locazione dell'importo relativo all'aggiornamento annuale e l'obbligo di non attivare procedure di rilascio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito.

5. I contributi previsti dal presente articolo, per il grave disagio economico e per la morosità incolpevole, sono alternativi e non cumulabili tra loro.

Art. 2

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

1. Non possono richiedere il contributo di cui agli artt. 2 e 3, nuclei familiari conduttori:
 - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d. che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato, ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi della cooperativa stessa;
 - f. che abbiano rilasciato nell'anno 2013 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

2. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del punto 1 aventi i requisiti previsti dai precedenti artt. 2 e 3, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
 - che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

Art. 3

ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Ai conduttori beneficiari per il “ **grave disagio economico**” sono destinate risorse pari a € 10.000.000,00= fondi regionali più una quota del 40% di risorse Comunali e un contributo fissato in massimo € 1.000,00= e sono riconducibili alle due tipologie:

a) Conduttori con un ISEE-fsa non superiore € 4.131,66= determinato secondo i criteri di cui allegato 1 al presente bando;

b) Conduttori con un ISEE -fsa fino a € 8.263,31= determinato dalla concorrenza dei redditi di cui all'allegato 1 al presente bando e dai redditi di due pensioni al minimo (ed equivalenti) certificabili. I titolari delle due pensioni devono far parte dello stesso nucleo familiare.

2. Ai conduttori beneficiari per la “ **morosità incolpevole**” sono destinate risorse pari a € 3.000.000,00=fondi regionali più una quota del 40% di risorse Comunali e un contributo fissato in massimo € 1.500,00= .

I contributi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono alternativi e non cumulabili.

3. Il Comune in collaborazione con la Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario, qualora le risorse assegnate alle misure risultassero insufficienti a garantire il contributo predeterminato potrà rimodulare risorse e contributi. I contributi spettanti potranno quindi essere ridotti proporzionalmente.

Art.4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI MODULI ALLEGATI

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 2 SETTEMBRE FINO AL 31 OTTOBRE 2013.

La domanda può essere presentata:

Al Comune in via Roma 42- 27040 Castana o al Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) ACLI STRADELLA convenzionato con il Comune

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.

I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2013 presentano una sola domanda.

Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate dal Comune e da un CAAF convenzionato .

Art. 5

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 4:
 - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b) sono raccolti dal Comune o dal CAAF e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
 - c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
 - a) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda inprocedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
 - b) Il Comune e il CAAF sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 6

CONTROLLI

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

I criteri, metodologie e tempistica dei controlli sono disciplinati dall'art.8, Allegato 1 alla d.G.r.n.365 del 4 luglio 2013.